

*Albergatori Città Metropolitana di Milano*

CITTA' METROPOLITANA MILANO  
LORO INDIRIZZI

Milano 24/01/17

**NOVITA' FISCALI 2017**

Si allega circolare predisposta dal nostro servizio legale tributario, inerente alcune **NOVITA' FISCALI 2017**

All'interno troverete :

- **Spesometro e comunicazione delle liquidazioni IVA**
- **Soppressione degli Studi di Settore e nuovi indici di affidabilità fiscale**
- **Dichiarazione integrativa a favore ed il ravvedimento operoso**
- **Riapertura dei termini di adesione alla procedura della VOLUNTARY DISCLOSURE**
- **Regime semplificato di cassa 2017**
- **Imposta sul reddito d'impresa (IRI)**
- **L'iper e Super ammortamento**
- **Rottamazione cartelle Equitalia**

Cordiali saluti  
Il Direttore  
Ciro Pascale

**Albergatori della Città Metropolitana di Milano**

## Novità fiscali 2017

### Nuovi adempimenti:

#### SPESOMETRO e COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Il Decreto Legge 193/2016, convertito in Legge grazie all'apposizione della questione di fiducia, ha fortemente riformato gli adempimenti in materia di IVA.

Proprio l'IVA è al centro del dibattito tra professionisti e addetti ai lavori: le **comunicazioni (o mini dichiarazioni iva) trimestrali dal 2017** hanno causato le vibranti proteste delle categorie professionali.

La protesta delle associazioni di categoria è dovuta all'ennesima occasione mancata di **semplificazione fiscale vera**. Al posto della comunicazione annuale dati IVA - tra l'altro già abrogata con introduzione dell'obbligo di dichiarazione iva in forma autonoma entro il 28 febbraio - sono state introdotte otto nuove comunicazioni trimestrali. Quattro riguardano l'invio delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro 2017 trimestrale); altre quattro riguardano le liquidazioni IVA ovvero il prospetto riassuntivo della posizione relativa al trimestre considerato, debito o credito, che occorre inviare anche qualora non vi sia alcun importo da pagare.

Per correttezza informativa occorre però sottolineare che, parallelamente, **sono stati abrogati lo spesometro annuale (tranne quello relativo al periodo d'imposta 2016) e le dichiarazioni Intrastat acquisti**. Ma ai professionisti non basta: troppe scadenze, falsa semplificazione e confusione normativa.

E in più **ennesima beffa**. Mentre si discute della sospensione degli adempimenti fiscali di agosto viene introdotta la scadenza della comunicazione dati (mini dichiarazione) iva del secondo trimestre **entro il 31 agosto**.

#### Comunicazioni IVA trimestrali 2017: tabella con nuove scadenze periodiche

Periodo di riferimento	Versamento IVA	Invio telematico dati IVA
Gennaio	16 febbraio 2017	31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro)
Febbraio	16 marzo 2017	31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro)
Marzo	17 aprile 2017	31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro)
I trimestre	16 maggio 2017	31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro)
Aprile	16 maggio 2017	25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)
Maggio	16 giugno 2017	25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)
Giugno	17 luglio 2017	25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)
II trimestre	22 agosto 2017	25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)
Luglio	22 agosto 2017	30 novembre 2017
Agosto	18 settembre 2017	30 novembre 2017
Settembre	16 ottobre 2017	30 novembre 2017
III trimestre	16 novembre 2017	30 novembre 2017
Ottobre	16 novembre 2017	28 febbraio 2018
Novembre	18 dicembre 2017	28 febbraio 2018
Dicembre	16 gennaio 2018	28 febbraio 2018
IV trimestre	16 marzo 2018	28 febbraio 2018

Di conseguenza, solo per il 2017 le comunicazioni iva dei primi due trimestri vengono accorpate in un'unica comunicazione con scadenza 25 luglio 2017. Ciò non vale per le liquidazioni che devono essere comunicate da subito trimestralmente.

Dal 2018, invece, si parte con le scadenze fiscali a regime, quindi con le comunicazioni iva trimestrali per fatture emesse e ricevute e liquidazioni senza alcun accorpamento. La dichiarazione IVA 2018 - per il periodo d'imposta 2017 - potrà essere presentata in forma autonoma fino al 30 aprile 2018.

Alle scadenze fiscali 2017 esposte nella tabella precedente - solo per il prossimo anno - occorre aggiungere le scadenze previste per lo spesometro 2017 annuale sul periodo d'imposta 2016 che rimangono quelle ordinarie ovvero:

- 10 aprile per i contribuenti IVA mensili;
- 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.

### **Comunicazioni iva trimestrali spesometro 2017: articolo 4 D.L. 193/2016**

L'oggetto della comunicazione dati iva trimestrale è previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge numero 193/2016:

*"In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio".*

### **Comunicazioni iva trimestrali spesometro e liquidazioni: i dati da comunicare**

Contribuenti e professionisti protestano soprattutto per la mole di dati che il Fisco (Agenzia delle Entrate) richiede, spesso creando inutili duplicazioni di adempimenti.

Nello specifico contenuto minimo di dati da inviare al Fisco per le comunicazioni IVA trimestrali spesometro e liquidazioni è il seguente:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

### **Comunicazione trimestrale IVA spesometro 2017 anche per le liquidazioni periodiche**

Uno dei punti più controversi legati alla riforma dello spesometro 2017 e delle comunicazioni dati iva è relativo all'obbligo di comunicare anche le liquidazioni periodiche dell'IVA:

*"I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica*

26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.”

### **Spesometro 2017 e comunicazione dati IVA trimestrali: esclusi i contribuenti minimi e forfettari**

La comunicazione dati IVA trimestrale 2017 è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Sono quindi da ritenersi esclusi da questo adempimento i contribuenti titolari di partita iva che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari.

### **Sanzioni spesometro 2017 e comunicazione dati IVA semestrali e trimestrali 2017**

Dal punto di vista del regime sanzionatorio occorre considerare quanto segue:

- per l'omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da 500 a 2.000 euro.

### **Sanzioni comunicazioni iva trimestrali 2017 spesometro e liquidazioni: le sanzioni previste inizialmente e poi modificate in fase di conversione del D.L. 193/2016.**

Proprio le sanzioni hanno rappresentato il punto di maggior contestazione tra operatori professionali e contribuenti.

**Inizialmente**, infatti, per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, **era prevista l'applicazione di una sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000.**

**L'omessa, incompleta o infedele comunicazione** di cui all'articolo 21 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, **era punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.**

### **Soppressione degli Studi di Settore e nuovi indici di affidabilità fiscale**

L'abolizione nel 2017 degli Studi di Settore è una delle novità fiscali introdotte dal **Decreto Fiscale 193/2016**. A partire dal 31 dicembre 2017 saranno sostituiti dai nuovi **indici di affidabilità fiscale** utili per delineare il profilo del contribuente. L'abolizione è stata annunciata dall'**ex premier Renzi**.

Come saranno gli indicatori di compliance che sostituiranno gli studi di settore nel 2017 e cosa cambierà? Questa novità introdotta conviene alle piccole e medie imprese oppure ci troveremo a rimpiangere gli studi di settore?

Gli studi di settore sono - o meglio, erano – uno **strumento statistico** utilizzato dal Fisco per calcolare il **gettito fiscale** di lavoratori autonomi, imprese e giovani professionisti, ormai considerato obsoleto e poco in linea con la complicata situazione economica.

Complice anche l'**instabilità economica** che caratterizza l'attività di imprenditori e piccole imprese, soprattutto quelle giovanili, con la novità inserita nella Legge di Bilancio 2017 si procederà alla sostituzione degli studi di settore con un nuovo strumento di accertamento per i redditi e per il calcolo dell'importo da versare all'erario.

Non appena sarà approvato il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli studi di settore saranno gradualmente sostituiti dal nuovo strumento: gli **indicatori di compliance** verranno utilizzati per stabilire il **grado di affidabilità** del contribuente. I dati sull'attività imprenditoriale saranno racchiusi in una vera e propria **Pagella** per l'imprenditore.

L'**indicatore di compliance** è un dato sintetico che consentirà di stabilire, su una scala da uno a dieci, quale è il **grado di affidabilità** del contribuente. Più elevato sarà il grado di affidabilità dell'impresa e del contribuente, tanto più potrà accedere ad un particolare ed esclusivo **sistema premiale**, ma ancora non è chiaro in cosa consisterà.

Inoltre, per gli imprenditori sarà possibile pagare al Fisco l'importo realmente dovuto in base all'andamento economico della propria attività. Una novità importante, se si considera che molti imprenditori erano costretti a dichiarare più del reale fatturato per evitare di incorrere in multe e controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'**indicatore di compliance** sarà calcolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente. Non più, quindi, un calcolo statistico uguale per tutte le attività imprenditoriali: ogni attività sarà calcolata in base a specifici indicatori.

Lo strumento che seguirà l'abolizione degli studi di settore è costruito in base ad una **metodologia statistico-economica** che analizza diversi fattori.

Gli indicatori della normalità economica saranno utilizzati come strumento per il calcolo del **livello di affidabilità**; accanto alla stima dei ricavi, inoltre, saranno stimati il **valore aggiunto** e il **reddito d'impresa**. Per il calcolo del modello di regressione verranno presi in considerazione i **dati panel di 8 anni**.

Questa una delle grandi novità: sarà utilizzato un panel che considera un periodo temporale più ampio e queste modifiche consentiranno al fisco di calcolare l'importo da versare nelle casse dell'erario con **informazioni più accurate** e **stime più efficienti**.

L'**Agenzia delle Entrate** comunicherà al singolo contribuente il risultato dell'indicatore sintetico, comprese le componenti di incoerenza. L'obiettivo è quello di **incentivare l'imprenditore** non solo all'**adempimento spontaneo**, ma anche motivarlo ad avere una comunicazione con il Fisco per **migliorare la propria posizione** e, soprattutto, la «pagella» d'affidabilità.

Lo strumento degli Studi di settore è stato introdotto nel 1993, ed è stato applicato fino ad oggi con l'obiettivo di far **emergere l'evasione fiscale**. Attraverso il rapporto tra il reddito dichiarato e quello stimato statisticamente per il cluster di riferimento, il Fisco si poneva l'obiettivo di **individuare le anomalie** nelle dichiarazioni. Ma, in un periodo di instabilità economica, come fare ad accertare se si tratta di evasione oppure di una reale situazione di difficoltà imprenditoriale?

In sintesi, gli studi di settore presumono un'attività economica «normale», che segue gli indicatori indicati dalle statistiche adottate per ciascuna categoria.

L'**abolizione degli studi di settore**, però, si è resa necessaria a seguito della lunga fase di **turbolenza economica**. Non si può più stimare la normalità, quindi il presupposto economico degli studi di settore appare obsoleto.

Molti però i **punti critici** e le incertezze.

Ad oggi gli studi di settore sono stati applicati dagli imprenditori per evitare i rischi di accertamento ed è stato quasi obbligatorio adeguarvisi. Se i nuovi indicatori di compliance si propongono di agevolare la collaborazione tra contribuenti e Fisco, uno dei punti da risolvere è se questi saranno in realtà utilizzati come nuovo strumento di accertamento oppure se saranno stabiliti nuovi termini e modalità di controllo fiscale per i contribuenti.

## Dichiarazione integrativa a favore ed il ravvedimento operoso

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi è possibile che il contribuente compia errori od omissioni di vario genere.

In tali casi, l'art. 2, commi 8 e 8 bis, del DPR. n. 322 del 22/07/1998, riconosce la possibilità che detti errori od omissioni vengano corretti mediante successive **dichiarazioni c.d. integrative**.

Bisogna però distinguere a seconda che le rettifiche avvengano a sfavore (*in malam partem*) oppure a favore del contribuente (*in bonam partem*).

La dichiarazione integrativa a "sfavore" è quella che può essere presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito e, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito. Tale rettifica pro fisco può essere operata, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR. n. 322/1998, entro il termine per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Di contro, la dichiarazione integrativa "a favore" è quella che può essere presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito e, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.

Diversamente dalla rettifica pro fisco, quella pro contribuente, prima del D.L. n. 193/2016, sarebbe dovuta essere operata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, con la precisazione che il credito di imposta che dovesse dalla stessa emergere può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997.

Il quadro appena descritto è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione la quale, con la sentenza a Sezioni Unite n. 13378 del 30/06/2016, ha affermato i seguenti principi di diritto:

*"La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'Indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta od un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria".*

Le novità del decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017:

Il decreto fiscale (Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016) collegato alla Manovra 2017 ha finalmente superato il "dualismo" fino ad oggi esistente tra la dichiarazione integrativa a favore da quella in sfavore del contribuente dal punto di vista dei termini di presentazione.

L'art. 5 del decreto, infatti, intervenendo sia sull'art. 2 sia sull'art. 8 del DPR. n. 322/1998, estende il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore del fisco, ovvero entro i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 2, comma 8 del DPR. n. 322/1998).

Importanti modifiche sono state apportate, altresì, dallo stesso articolo 5, al successivo comma 8 bis del medesimo art. 2 del DPR. 322/1998, il quale, considerato che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere presentata anche oltre il termine prescritto per la presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, stabilisce che il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione solo "per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".

Infine, l'art. 5 del decreto fiscale interviene anche sull'art. 8 del DPR. n. 322/1998, che disciplina la dichiarazione IVA, prevedendo norme corrispondenti a quelle relative alla dichiarazione dei redditi. In particolare, viene introdotto: il comma 6 bis, il quale, analogamente al dettato di cui al comma 8 dell'art. 2 del medesimo decreto, stabilisce che **anche le dichiarazioni integrative dell'imposta sul valore aggiunto,**

**pro o contro il contribuente, possono essere presentate non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 del DPR. n. 633/1972, e successive modificazioni;** il comma 6 ter, il quale, in linea con quanto previsto in materia di dichiarazione dei redditi dal nuovo comma 8 bis dell'art. 2 del DPR. n. 322/1998, stabilisce che "L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso".

### Riapertura dei termini di adesione alla procedura della VOLUNTARY DISCLOSURE

La voluntary disclosure è una misura che prevede la regolarizzazione della posizione dei contribuenti con il Fisco relativamente a beni e attività non dichiarate e detenute all'estero.

La novità della voluntary bis è la possibilità di dichiarare contanti e valori al portatore conservati in Italia.

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate informa che il DI n. 193 del 22 ottobre 2016 dispone la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria Voluntary Disclosure previsti dalla legge n.186 del 2014 e fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Si apre una nuova finestra, quindi, per coloro che non avevano aderito alla precedente adesione, ritenendola non appetibile o non essendo riusciti a recuperare la documentazione necessaria entro la precedente scadenza del 30 novembre 2015.

Novità particolare di questa voluntary disclosure bis è che i soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30 settembre 2017, senza quindi attendere la liquidazione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### Regime semplificato di cassa 2017

Una delle novità contabili e fiscali più importanti del 2017 è la **contabilità per cassa** per le imprese in regime contabile semplificato.

Dal 2017, infatti, i soggetti in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, un po' come fanno oggi i professionisti ed i lavoratori autonomi in genere.

In sintesi, dal 2017 le imprese in regime contabile semplificato pagheranno le imposte solo su ciò che effettivamente viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica.

La nuova normativa sulle contabilità semplificate per cassa 2017 introduce nuovi obblighi sulla tenuta dei libri e registri contabili (due nuovi registri obbligatori).

La novità delle contabilità semplificate per cassa 2017 viene incontro ad un'esigenza più volte rappresentata da imprese e professionisti. Si tratta del criterio di equità fiscale per cui le imprese minori devono determinare il reddito da assoggettare ad imposizione fiscale considerando solo ciò che viene effettivamente incassato. La conseguenza delle nuove regole, di fatto, porta a posticipare l'imposizione fiscale per le contabilità semplificate che incassano le fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe.

La nuova normativa sulle contabilità semplificate per cassa introduce il nuovo 2° comma dell'articolo 18 del d.p.r. 600/73, istituendo due nuovi registri contabili obbligatori (si tratta dei due registri su cui annotare ricavi incassati e costi pagati).

Le registrazioni contabili devono essere eseguite rispettando il criterio cronologico: data incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati. Contemporaneamente occorre indicare, per ciascuna operazione, i seguenti dati:

- l'importo dell'incasso;
- le generalità del soggetto che abbia effettuato il pagamento o a cui sia stato fatto il pagamento;
- gli estremi del documento pagato/incassato.

Il principio di registrazione cronologica deve considerare la data disponibile, ovvero *“la data che indica il giorno dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”*.

### Imposta sul reddito d'impresa (IRI)

L'introduzione dell'Iri al **24%** per le imprese è ufficiale. Con l'approvazione al Senato della **Legge di Bilancio 2017** il 7 dicembre è stata introdotta un'importante novità relativamente all'imposta sul reddito delle piccole e medie imprese.

L'Iri al 24% potrà essere applicata alle piccole imprese a contabilità ordinaria a partire dal 2017.

Con l'Iri al 24% gli artigiani e i commercianti saranno soggetti ad una **flat tax** per la parte di reddito lasciato in impresa.

Il reddito prodotto dall'azienda sarà tassato a partire dal 2017, quindi, su due binari: da un lato, la **flat tax** Iri per quello reinvestito in azienda mentre, per quello prelevato, l'assoggettamento alle aliquote Irpef progressive vigenti.

L'Iri al 24% sarà applicata alle società di persone, ai professionisti, lavoratori autonomi e artigiani, con un totale stimato di circa **2,8 milioni di imprese** che potranno usufruire della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017.

Con l'Iri al 24% per le imprese sarà possibile applicare una tassazione minore sui **redditi lasciati in azienda**, con vantaggi immediati. La misura annunciata ed ufficializzata con la Legge di Bilancio 2017 per incentivare gli investimenti dei proventi e degli utili aziendali all'interno delle piccole e medie imprese si pone l'obiettivo di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive.

In sostanza, imprese e artigiani verranno tassati con l'aliquota unica al 24% così come previsto per le società di capitali, soggette al pagamento dell'Ires ridotto dal 27,5% al 24% dalla Legge di Bilancio 2017. Le aliquote progressive Irpef, calcolate sulla base dei redditi aziendali dal **23% al 43%**, per le quali la riforma è stata posticipata probabilmente al 2018, non si applicheranno dunque alla parte di utili reinvestiti in azienda. L'applicazione dell'Iri 24% andrà effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e avrà durata quinquennale rinnovabile.

L'Iri al 24%, bisogna ricordare, si applicherà esclusivamente sugli **utili reinvestiti in azienda**. In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per la parte prelevata dal professionista o dal piccolo imprenditore verrà applicata l'aliquota Irpef di competenza, che ad oggi ammonta ad un minimo del 23% per i redditi inferiori ai 15 mila euro annui, fino al 43% per quelli che superano i 75 mila euro.

### L'iper e Super ammortamento

La Legge di Bilancio 2017 **proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento**, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati. Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:

- entro il 31.12.2017;



- entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che **il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi**, inclusi nell'allegato A della presente disposizione, ossia i beni **funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.**

Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell'Allegato B della presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.

Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:

- il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell'Allegato A e/o B;
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.

Restano confermate le disposizioni previste ai commi 93-97 dell'art. 1 della L. 205/2015, e pertanto:

- sono esclusi dal super ammortamento i beni per i quali il DM 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all'All. 3;
- le maggiorazioni del super ammortamento non produce effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

### **Rottamazione cartelle Equitalia**

La **rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia** è legge.

Si tratta di un nuovo condono, semplicemente chiamato in modo diverso nel decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio e convertito definitivamente dal Senato lo scorso 24 novembre.

#### **Termini entro quando fare domanda**

Al fine di aderire al nuovo piano rottamazione cartelle sarà necessario presentare domanda entro il 31 marzo 2017 (non più entro il 23 gennaio).

#### **Chi potrà fare domanda?**

Avranno la possibilità di presentare domanda tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali dal 2000 al 2016 emesse da Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, per ruoli relativi ad imposte come Imu, Irpef, Irap, Ires, e a contributi previdenziali e assistenziali affidati dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps o dall'Inail.

Non rientrano nel nuovo piano di rottamazione le cartelle riguardanti l'Iva riscossa all'importazione, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, il recupero di aiuti di Stato, e infine le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il nuovo sistema della rottamazione cartelle, infatti, include solamente i debiti tributari o gli obblighi previdenziali o assistenziali. Inoltre, la rottamazione è stata estesa anche alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

Tutti i contribuenti che decideranno di aderire alla nuova rottamazione, dal 2017, saranno comunque tenuti a versare il rispettivo debito capitale, gli interessi per dilazione di pagamento (4%) e l'aggio (ricalcolato), tuttavia verranno risparmiati (come detto) dal calcolo delle sanzioni e degli interessi sulla multa ricevuta.

#### **Modalità e termini di pagamento**

Circa le modalità di pagamento, quest'ultimo potrà essere fatto in un'unica soluzione oppure ratealmente. Nel caso in cui si scelga di pagare a rate, in base alle ultime novità, è stato previsto il pagamento in 5 rate, tuttavia il 70% del debito dovrà essere stato pagato entro l'anno 2017.

Il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rata comporta l'automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).

A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente - Agenzia delle Entrate-Riscossione - dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviata.

Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, **occorrerà indicare gli eventuali contenziosi in essere con l'impegno a rinunciarvi.**

Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata.

Il ricalcolo della cartella Equitalia, con sconti di sanzioni e interessi, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti.

Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo - comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate - che copre per intero il debito d'imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.

### **Soggetti beneficiari**

- debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016;
- debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
- debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.

Sono **esclusi**, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.